

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Studi di settore: in arrivo le lettere delle anomalie per il periodo di imposta 2011**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l’Agenzia delle Entrate in data 18.06.2013 ha pubblicato on line le bozze delle comunicazioni che verranno inviate ai contribuenti o ai loro intermediari nel caso in cui vengano riscontrate anomalie in materia di studi di settore, originate dall’omessa o non corretta indicazione dei dati.** Dalla seconda decade di giugno, ricordiamo, è disponibile il software comunicazioni anomalie sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) che **potrà essere utilizzato per inviare chiarimenti e precisazioni in merito alle segnalazioni contenute nella lettera/comunicazione.**

### **Segnalazioni anomalie studi di settore**

L’Agenzia delle Entrate ha **pubblicato sul proprio portale istituzionale le bozze di segnalazioni per i contribuenti che hanno esposto dati non corretti oppure hanno omesso la compilazione dei dati relativi agli studi di settore.** In tal caso, verrà **recapitata una segnalazione agli intermediari o al contribuente stesso** con cui, a titolo esemplificativo, potrebbe essere rilevata l’omessa indicazione del valore dei beni strumentali, oppure la sussistenza di anomalie con i dati di UNICO 2012, oppure ancora l’insussistenza di cause di esclusione dagli studi di settore.

In tali casi i contribuenti o i loro intermediari potranno **accedere al software comunicazioni anomalie sul sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale possono essere forniti chiarimenti e precisazioni** relativamente alla compilazione dei dati rilevanti per gli studi di settore.  
**Le anomalie negli studi di settore**

L'Agenzia delle Entrate, al fine di sensibilizzare i contribuenti soggetti agli studi di settore, invierà, agli stessi, una moltitudine di **lettere di segnalazione riguardanti la presenza di presumibili difformità riscontrate negli studi di settore in relazione alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2011.**

#### **OSSERVA**

Per essere il destinatario delle suddette comunicazioni, non necessariamente, il contribuente deve risultare "non congruo"; la circostanza del suo allineamento alle soglie individuate da GERICO è assolutamente irrilevante ai fini della segnalazione. Ne consegue che, dovranno far fronte alle "missive" dell'Amministrazione Finanziaria anche i contribuenti "congrui", che però risultano, per diverse circostanze, non coerenti o che abbiano dichiarato dati che secondo l'Agenzia delle entrate non sembrano essere corretti.

**Lo scopo delle suddette comunicazioni è sostanzialmente quello di indurre il contribuente a tenere dei comportamenti virtuosi** ovvero, rendere note le ragioni dello scostamento, prima che l'amministrazione finanziaria proceda successivamente attraverso gli strumenti a sua disposizione: accertamento sintetico e redditometro.

#### **OSSERVA**

Le suddette missive inviate al contribuente sono semplicemente un ammonimento atto a valutare attentamente la situazione di anomalia evidenziata, in vista della presentazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2012, allo scopo di dissuadere che eventuali comportamenti non corretti vengano reiterati. A tale proposito si ricorda che nel testo della comunicazione degli anni scorsi veniva chiaramente riportato che *"qualora le anomalie evidenziate fossero riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste selettive utilizzate per la formazione dei piani annuali di controllo"*.

### **Le bozze**

---

Di seguito riportiamo il testo delle bozze pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 18.06.2013:

<b>LE BOZZE</b>		
<b>Tipo</b>	<b>di</b>	<b>Testo</b>
<b>incongruenza</b>		
<b>Omessa indicazione del valore dei beni strumentali</b>		Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, non è stato indicato nel quadro " F - Elementi contabili", il valore dei beni strumentali, pur in presenza, nel quadro "E - Beni strumentali" (o in altri quadri), di dati

	<p>strutturali relativi a beni della stessa natura. La mancata indicazione rappresenta una possibile anomalia, dato che il valore dei beni in questione costituisce uno degli elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa.</p>
<p><b>Soggetti con anomalie evidenziate dai controlli telematici di coerenza di unico 2012</b></p>	<p>Dal confronto tra i dati indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, e gli altri dati indicati nel modello Unico 2012, è emersa una possibile anomalia derivante dalla mancata corrispondenza tra alcuni elementi contabili indicati nei modelli stessi.</p> <p>Questa anomalia era stata già evidenziata nella fase di invio telematico della dichiarazione (diagnostico individuato con la lettera "C" preceduta da tre asterischi - Controlli bloccanti confermabili).</p>
<p><b>Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore per il triennio 2009-2011</b></p>	<p>Nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi ai periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011, è stata indicata, quale causa di esclusione, quella contraddistinta dal codice "7 - Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività".</p> <p>L'indicazione di questa causa di esclusione per un triennio consecutivo, seppure ammessa dalla normativa vigente, denota una situazione anomala.</p>
<p><b>Soggetti con incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore</b></p>	<p>Nel modello VM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli uso domestico - presentato per il periodo di imposta 2011, è emersa un'incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata una delle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ somma delle percentuali dei ricavi derivanti dai settori merceologici "Alimentari" (D01) e "Bevande ed olii "(D02) superiore a 50;</li> <li>→ somma delle percentuali dei ricavi derivanti dai settori merceologici "Prodotti tessili" (D03) e "Abbigliamento ed accessori, abbigliamento intimo" (D04) superiore a 50;</li> <li>→ percentuale dei ricavi derivanti dal settore merceologico "Calzature, pelletterie e valigeria" (D05) superiore a 50.</li> </ul> <p>La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia per la</p>

	<p>stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.</p>
<p><b>Imprese che hanno indicato il valore delle rimanenze finali (relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del Tuir) superiore al valore delle corrispondenti esistenze iniziali</b></p>	<p>Dall'analisi dei dati indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, sono emerse situazioni contraddistinte dalla presenza di valori delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, comma 5, del Tuir), superiori alle corrispondenti esistenze iniziali.</p> <p>Questa modalità di valutazione dovrebbe riguardare esclusivamente le opere, le forniture e i servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 (per effetto dell'abrogazione dell'art. 93, comma 5, del Tuir ad opera del comma 70 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296).</p>
<p><b>Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale</b></p>	<p>Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, sono state indicate rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, del Tuir).</p> <p>L'indicazione del valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del Tuir), all'interno del quadro "F - Elementi contabili", potrebbe essere dovuta a un'errata dichiarazione del dato.</p>
<p><b>Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato un valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione dei servizi</b></p>	<p>Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, è stato indicato un valore negativo del costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi ("F12 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" + "F14 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" - "F13 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" + "F15 - Costo per la produzione di servizi").</p> <p>La presenza di questa incongruenza, all'interno del quadro "F - Elementi contabili", evidenzia una possibile anomalia, dato che il valore in questione</p>

	<p>costituisce uno degli elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa.</p>
<p><b>Imprese che hanno indicato un valore negativo del costo del venduto relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso</b></p>	<p>Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, è stato indicato un valore negativo del costo del venduto relativo ai prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ("F09 - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" + "F11 - Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" - "F10 - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso").</p> <p>La presenza di questa incongruenza, all'interno del quadro "F - Elementi contabili", evidenzia una possibile anomalia.</p>
<p><b>Imprese che hanno indicato il valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi</b></p>	<p>Dall'analisi dei dati indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, sono emerse situazioni contraddistinte dalla presenza di un valore del costo del venduto relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ("F09 - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" + "F11 - Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" - "F10 - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso") superiore al valore dei corrispondenti ricavi ("F08 - Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso").</p> <p>La presenza di questa incongruenza, all'interno del quadro "F - Elementi contabili", evidenzia una possibile anomalia.</p>
<p><b>Imprese con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore</b></p>	<p>Nel modello VM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca -, presentato per il periodo d'imposta 2011, è emersa una incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, sono state indicate contemporaneamente le voci "Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce" (B03) e "Concessione di box/banco vendita/posteggio su area pubblica (mercato)" (B07), per tutte le unità locali compilato.</p> <p>La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere</p>

	<p>stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.</p>
<p><b>Imprese con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore</b></p>	<p>Nel modello VM08U – Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi -, presentato per il periodo d'imposta 2011, è emersa un'incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata una delle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di articoli di "Abbigliamento casual e calzature per il tempo libero" (D04) superiore a 50;</li> <li>➔ percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di "Personal computer" (D22) superiore a 50;</li> <li>➔ percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di "Articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria, ecc.)" (D25) superiore a 50;</li> <li>➔ percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di articoli di "Bigiotteria e/o accessori moda (fermacapelli, borse, foulard, ecc.)" (D27) superiore a 50;</li> <li>➔ percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di "Articoli casalinghi, cristallerie e vasellame" (D28) superiore a 50;</li> <li>➔ somma delle percentuali dei ricavi derivanti dalla vendita di "Bomboniere" (D29) e "Articoli da regalo" (D30) superiore a 50.</li> </ul> <p>La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.</p>
<p><b>Imprese con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore</b></p>	<p>Nel modello VM16U – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e per l'igiene personale -, presentato per il periodo d'imposta 2011, è emersa una incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata la seguente fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di "Detersivi e prodotti per l'igiene della casa" (D15) superiore a 50.</li> </ul> <p>La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente</p>

	esercitata.
<b>Imprese con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore</b>	<p>Nel modello VD09A – Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno -, presentato per il periodo d'imposta 2011, è emersa una incongruenza tra il codice attività ed i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata la seguente fattispecie:</p> <p>➔ somma delle percentuali dei ricavi derivanti dai prodotti ottenuti/lavorati e dai servizi offerti: "Segati" (D01), "Tranciati/sfogliati" (D02) e "Imballaggi" (D05) superiore a 50.</p> <p>La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.</p>
<b>Imprese con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore</b>	<p>Nel modello VD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista - ,presentato per il periodo d'imposta 2011, è emersa una incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata la seguente fattispecie nella quale è presente contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ percentuale dei ricavi derivanti dalla "Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall'impresa" (C03) superiore a 50;</li> <li>➔ percentuale dei ricavi derivanti da clientela costituita da "Privati" (C20) superiore a 50;</li> <li>➔ assenza di svolgimento interno di fasi di produzione e/o lavorazione presenti nel modello (mancata valorizzazione dei righe da D20 a D37- colonna 1- svolte internamente).</li> </ul> <p>La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.</p>

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**